

ROMA



Protocollo RC n. 25012/2020

Deliberazione n. 119

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 72

Seduta Pubblica del 6 ottobre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di martedì 6 del mese di ottobre, alle ore 14,15 nella Sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle disposizioni del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5/2020, n. 7/2020 e n. 8/2020.

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna

Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo e Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, Corsetti Orlando, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Montuori Luca.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite specifico applicativo, la 188<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

188<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 127 del 22 settembre 2020)

### **Determinazione delle misure della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2020.**

Premesso che l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), successivamente modificato con le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del 30 marzo 2018 e n. 116 del 30 settembre 2020;

l'articolo 1, comma 683, della L. n. 147 del 2013 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Assemblea Capitolina approvi le tariffe della Ta.Ri., in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; termine prorogato per l'anno in corso al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f)";
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate da ARERA, la stessa ha ritenuto opportuno adottare il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (di seguito MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha ad oggetto la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e l'approvazione del MTR (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI, distinguendole in parte fissa e parte variabile;

con deliberazione n. 118 del 30 settembre 2020, l'Assemblea Capitolina ha adottato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2020 redatto secondo il Metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019, con un costo complessivo pari a € 819.562.209,54;

ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 1.4. della determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 che per Roma Capitale ammonta a € 1.508.628,68;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione realizzate nell'esercizio finanziario 2018 pari a € 16.288.709,00;

3. le entrate da procedure sanzionatorie nei confronti di AMA contestate dal Dipartimento Tutela Ambiente pari a € 10.756.489,93, di cui alle note prott. nn. QL/39440 e QL/80854 del 2019; per un totale di € 28.553.827,61;

conseguentemente, il totale dei costi da coprire con la tariffa 2020 ammonta a € 791.008.381,93, di cui parte fissa € 319.412.883,23 (40,38%) e parte variabile € 471.595.498,69 (59,62%);

per effetto delle riduzioni sulla parte variabile delle tariffe applicate alle utenze non domestiche, previste dalla deliberazione di ARERA n. 158/2020, di cui si dirà meglio nel prosieguo delle premesse, stimate in € 35.096.000,00, il prelievo definitivo 2020 a carico dell'utenza sarà pari a € 755.912.381,93;

la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e le tariffe delle utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Ta.Ri).

Rilevato che è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con particolare riguardo soprattutto alle implicazioni di carattere sociale e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche;

in relazione alle suddette priorità, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo, in applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato nello schema di cui all'Allegato 1, corredato dal glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2), sono state operate le seguenti scelte:

- a. ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Finanziario 2020: le quote rispettivamente considerate, derivano dall'aggregazione delle diverse voci di costo del citato Piano Finanziario per il 2020, in applicazione della classificazione riportata nel MTR;
- b. applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972 sulla parte fissa e variabile;
- c. ripartizione del prelievo tra utenze domestiche (relative alle abitazioni) e utenze non domestiche secondo il criterio della produzione media dei rifiuti delle rispettive categorie: ai fini della determinazione delle quote di ripartizione in questione, sono stati considerati i coefficienti di produzione di rifiuti per metro quadro (kg/m<sup>2</sup>) riportati alle tabelle 1a), 2), 3a) e 4a) (relative, rispettivamente, alle utenze non domestiche e domestiche) del D.P.R. n. 158/1999, applicandoli alle superfici registrate nel database della Tariffa aggiornato al 31 dicembre 2019, e attribuendo il 55,82% alle utenze non domestiche e il 44,18% alle utenze domestiche. Tale risultato nasce da una stima della produzione potenziale di rifiuti dei due comparti alla luce dei coefficienti presuntivi indicati dal D.P.R. n. 158/1999 ed è stato pertanto adottato, arrotondato, quale parametro di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è stata adottata una ripartizione collegata alla stima della produzione, con la gradualità prevista dal D.P.R. 158/1999. La parte fissa della tariffa, che rappresenta la parte correlata ai costi di carattere strutturale, non variabili in relazione alla effettiva produzione di

rifiuti dei comparti componenti, bensì rappresentativi del dimensionamento della struttura industriale e tecnico-amministrativa preposta alla gestione, è stata portata al 47,64% per le famiglie per tener conto sia del fatto che il servizio AMA per le famiglie è più capillare di quello per le aziende sia della gradualità di qualsiasi variazione tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/1999. Alle utenze non domestiche è attribuito il restante 41,84%. La parte variabile è stata attribuita in ragione del 52,36% alle utenze domestiche e del 58,16% alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei risultati ottenuti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione. Il ricorso a coefficienti presuntivi è dovuto al fatto che le attuali modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta e smaltimento non consentono di misurare con precisione l'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e misurazioni puntuali porterebbero a significativi aumenti dei costi;

- d. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto utenze domestiche, l'introduzione del parametro "numerosità del nucleo familiare" senza adeguati correttivi avrebbe portato a variazioni significative del prelievo con l'aumentare del nucleo familiare, per effetto degli aumenti particolarmente elevati riservati alle abitazioni caratterizzate da minor superficie e maggior numero di occupanti e - correlativamente - per effetto delle diminuzioni di tariffa risultanti per le abitazioni caratterizzate da maggior superficie e occupate da nuclei di un solo componente. Pertanto al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa ed evitare aggravii di prelievo insostenibili per le famiglie numerose, in considerazione del principio di cui al comma 7, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, il calcolo della tariffa è stato effettuato, relativamente alle utenze domestiche, in modo distinto: per una quota pari al 78,3% del gettito previsto, attraverso l'applicazione di tariffe fisse per metro quadro, pari all'80% delle tariffe in vigore nel 2002 ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per la restante quota del 21,7% vengono integralmente applicati i coefficienti di parametrizzazione di cui al D.P.R. n. 158/1999, crescenti al crescere del numero di componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa (Ka) e alla parte variabile (Kb) della tariffa. I coefficienti in questione, tratti dalle tabelle 1a) e 2) dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 1999 sono riportati quali parti integranti del presente provvedimento all'Allegato 3. Per i nuclei familiari più numerosi composti da più di tre persone, il coefficiente applicato è quello minimo. Con l'adeguamento delle tariffe alla struttura dei costi, cresce la componente della parte variabile delle tariffe, nella direzione del metodo normalizzato (Allegato 5);
- e. per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto delle utenze non domestiche e, quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle 3a) e 4a) del D.P.R. n. 158/1999, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e misura massima ivi previsti. La graduazione dei coefficienti è la medesima tra le diverse categorie sia per la parte fissa (Kc) sia per la parte variabile (Kd) della tariffa. Al fine di perequare gradualmente il trattamento delle diverse tipologie di aziende sui parametri del D.P.R. n. 158/1999 è stato operato un adeguamento verso valori intermedi o verso valori superiori compresi nei limiti massimi delle tabelle 3a) e 4a) limitatamente ad alcune categorie, risultanti grandi produttori di rifiuti, applicando coefficienti minimi o valori intermedi. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato applicabili

alle 26 categorie delle utenze non domestiche sono riportate nelle tabelle allegate e parte integrante del presente provvedimento (Allegati 4 e 6);

in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, avente a oggetto il "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale" nonché del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), il presente provvedimento ha determinato le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, come di seguito rappresentato:

Tipologia agevolazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	
Compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose	-	10%

Considerato che l'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, "emergenza di sanità pubblica internazionale" e, successivamente, in data 11 marzo 2020, "pandemia", ha inciso profondamente sul quadro normativo, determinando, altresì, rilevanti effetti economico-finanziari, tanto che la stessa è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 20 marzo 2020);

al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

successivamente, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, ha emanato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

in attuazione delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 6 del 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti decreti: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020;

con il DPCM 9 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, tra le altre misure:

- la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università;

- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 18.00;

il DPCM 11 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, efficaci a decorrere dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, tra le quali:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, come individuate nell'allegato 1 del predetto DPCM, restano, invece, aperte le edicole, i tabaccaia, le farmacie, le parafarmacie;
- la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività dei servizi alla persona, con esclusione di quelle indicate nell'allegato 2 del decreto in parola;

con il DPCM 22 marzo 2020, al fine di limitare ulteriormente le possibilità di diffusione del virus COVID-19, sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39);

il predetto DPCM 22 marzo 2020 ha, altresì, precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze", tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste".

Considerato, inoltre che il decreto legge 13 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha tra l'altro previsto misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie;

sempre allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha previsto la possibilità di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali, prevedendo, inoltre, che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

con il DPCM 1° aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020 hanno progressivamente ampliato l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione, stabilendo, altresì, che comunque si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

con i DPCM da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, prevedendo: con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020) che, a partire dal 14 aprile 2020, i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 cessano di produrre effetti; con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

L'Amministrazione Capitolina, in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate, al fine di fornire un adeguato sostegno e supporto economico, anche indiretto, ai cittadini e alle imprese del proprio territorio di competenza, ha adottato, secondo le possibilità date dalla legge, dal Regolamento Generale delle Entrate e dai Regolamenti di dettaglio, misure urgenti, legate all'emergenza da COVID-19, tra le quali, per la TARI 2020, il posticipo dell'invio degli avvisi bonari, indicando per la bolletta relativa al primo semestre, calcolata sulla base delle tariffe in vigore nel 2019, la data di scadenza del 30 settembre 2020 e per la bolletta relativa al secondo semestre la data del 31 dicembre 2020 (Memoria della Giunta Capitolina n. 20 del 13 marzo 2020, DD n. Rep. QB/4823/2020 del 30 marzo 2020; deliberazione della Giunta Capitolina n. 99 del 29 maggio 2020).

Tenuto conto che, in data 24 aprile 2020, l'IFEL-Fondazione ANCI ha pubblicato una Nota di chiarimento, in riscontro ai quesiti posti da numerosi Comuni riguardo la possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

nella Nota sopra citata l'IFEL, dopo aver evidenziato che i Comuni, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013, possono deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza



al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ha precisato quanto segue: "Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della Nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019".

"Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 3 del decreto-legge 201/2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale dell'IRPEF, dell'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 - ha ritenuto che " ...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";

con la predetta deliberazione n. 158/2020, ARERA ha, altresì, stabilito che "ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto che la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, all'articolo 1, ha previsto misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, richiamando le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, in particolare:

- il punto 1.2 dell'art. 1 prevede la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività e la successiva riapertura alla data del 5 maggio 2020 con provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti e che le riduzioni per tali soggetti siano commisurate ai giorni di effettiva chiusura. Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella tabella 1a) riportata nell'allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;

- il punto 1.3 prevede la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività con provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, ancora in corso alla data del 5 maggio 2020 e che le riduzioni per tali soggetti siano pari al 25% della parte variabile della tariffa. Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella tabella 1b) riportata nell'allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;
- il successivo punto 1.4 prevede la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa di cui ai punti precedenti per le tipologie di utenze che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che potrebbero essere risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diverse, identificate da codice ATECO (ove possibile). Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella tabella 2) riportata nell'allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;

l'articolo 3 della citata delibera di ARERA n. 158/2020 prevede la facoltà per i Comuni di riconoscere per l'anno 2020 un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per il disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dal punto 3.3, l'agevolazione viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, ovvero Roma Capitale, ed erogata dal gestore, mediante l'applicazione di una componente tariffaria una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

Considerato che, relativamente alle utenze di cui al punto 1.2 della delibera di ARERA n. 158/2020, è opportuno riconoscere alle utenze non domestiche la cui attività sia stata oggetto di sospensione e di successiva riapertura alla data del 5 maggio 2020, di cui alla tabella 1a) dell'allegato A alla delibera stessa, una riduzione sulla parte variabile della tariffa commisurata ai giorni di effettiva chiusura. L'importo relativo è stimabile in € 1.616.000,00;

relativamente alle utenze non domestiche di cui al punto 1.3 della delibera di ARERA n. 158/2020, la cui attività sia stata oggetto di sospensione ancora in corso alla data del 5 maggio 2020, di cui alla tabella 1b) dell'allegato A della delibera stessa, è opportuno riconoscere una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa. L'importo relativo è stimabile in € 6.527.000,00;

relativamente alle utenze non domestiche di cui al punto 1.4 della delibera di ARERA n. 158/2020, che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che potrebbero essere risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversi, identificate da codice ATECO (ove possibile), di cui alla tabella 2) dell'allegato A alla delibera stessa, è opportuno riconoscere una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa, ovvero una riduzione proporzionata rispetto ai giorni di effettiva chiusura fino al 5 maggio 2020, se individuabili. L'importo relativo è stimabile in € 26.953.000,00;

al fine dell'applicazione concreta delle misure suddette, i contribuenti cui spettano le riduzioni di cui ai punti precedenti dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;

relativamente alle utenze domestiche disagiate di cui all'art. 3 della delibera di ARERA n.158/2020, è opportuno riconoscere una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa ai soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per il 2020 e che non godano già dell'esenzione totale dal pagamento della TARI ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI. Ai sensi dell'art. 3 citato il costo relativo è stimabile in € 2.350.000,00;

al fine dell'applicazione concreta di cui al punto precedente, gli utenti domestici con disagio sociale cui spettano le riduzioni di cui al punto precedente dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2020 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;

ferme restanti le scadenze indicate negli avvisi bonari (bollette) 2020, già emessi o che lo saranno, quale misura agevolativa ulteriore destinata a tutte le utenze domestiche e non domestiche che hanno ricevuto pregiudizio economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19 è opportuno consentire, su istanza motivata del contribuente che dichiara il disagio economico patito, il pagamento degli avvisi bonari senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 15 dicembre 2021. Detta istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2020, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale.

Visto che in data 22 settembre 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore

F.to: S. Cervi";

che in data 22 settembre 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi";

che, in data 22 settembre 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci".

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 25 settembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, Stefano Cervi e quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, Anna Guiducci, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine agli emendamenti approvati;

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

visto l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

visto l'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;

vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 99 del 29 maggio 2020;

vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 116 del 30 settembre 2020 (Regolamento TARI);

vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 118 del 30 settembre 2020 (PEF 2020);

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 155 del 2 agosto 2019;

Per quanto esposto in narrativa,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

1. di approvare, in correlazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, per l'anno 2020 in € 819.562.209,54 come da

Piano finanziario 2020, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 118 del 30 settembre, le misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2020;


2. di dare atto che, applicando le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina di ARERA n. 2/2020, pari ad € 28.553.827,61, i costi da coprire in tariffa ammontano ad € 791.008.381,93, di cui parte fissa € 319.412.883,23 (40,38%) e parte variabile € 471.595.498,69 (59,62%), come da algoritmo di calcolo (Allegato 1) e glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2) parti integranti della presente deliberazione;
3. di dare atto che per effetto delle riduzioni sulla parte variabile delle tariffe applicate alle utenze non domestiche, previste dalla deliberazione di ARERA n. 158/2020, stimate in € 35.096.000,00, il prelievo definitivo 2020 a carico dell'utenza sarà pari a € 755.912.381,93;
4. di ripartire il predetto carico di prelievo complessivo nel modo seguente:
  - a. costi fissi del servizio di cui al punto 2, nella misura del 47,64% per le utenze domestiche (TaRi-FD pari a euro 152.168.297,57) e del 52,36% per le utenze non domestiche (TaRi-FND pari a euro 167.244.585,66);
  - b. costi variabili del servizio di cui al punto 2, nella misura del 41,84% per le utenze domestiche (TaRi-VD) e del 58,16% per le utenze non domestiche (TaRi-VND) pari, rispettivamente a euro 197.315.556,65 ed euro 274.279.942,04;
5. di approvare i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo, come segue:
  - a. i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti (1a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) e nella misura applicata indicata nella tabella 2) di cui al medesimo allegato - come da prospetto Allegato 3 facente parte integrante della presente deliberazione;
  - b. per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, per le motivazioni espresse in narrativa - come da prospetto Allegato 4, parte integrante della presente deliberazione;
6. di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa, per ogni categoria e sottocategoria di utenza domestica e non domestica, la tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), al m<sup>2</sup> e all'anno, al lordo e al netto del tributo provinciale (5%), come dettagliatamente specificata nei prospetti Allegati 5 e 6, parti integranti della presente deliberazione;
7. di stabilire le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, che nei due seguenti prospetti si riportano:

Tipologia agevolazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	
Compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose	-	10%

8. di approvare le seguenti riduzioni tariffarie previste dalla delibera ARERA n. 158/2020:
- a) relativamente alle utenze di cui al punto 1.2 della delibera di ARERA n. 158/2020 è opportuno riconoscere alle utenze non domestiche la cui attività sia stata oggetto di sospensione e di successiva riapertura alla data del 5 maggio 2020, di cui alla tabella 1a) dell'allegato A alla delibera stessa, una riduzione sulla parte variabile della tariffa commisurata ai giorni di effettiva chiusura;
  - b) relativamente alle utenze non domestiche di cui al punto 1.3 della delibera di ARERA n. 158/2020 la cui attività sia stata oggetto di sospensione ancora in corso alla data del 5 maggio 2020, di cui alla tabella 1b) dell'allegato A della delibera stessa, è opportuno riconoscere una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa;
  - c) relativamente alle utenze non domestiche di cui al punto 1.4 della delibera di ARERA n. 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che potrebbero essere risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversi, identificate da codice ATECO (ove possibile), di cui alla tabella 2) dell'allegato A alla delibera stessa, è opportuno riconoscere una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa, ovvero una riduzione proporzionata rispetto ai giorni di effettiva chiusura fino al 5 maggio 2020, se individuabili;
  - d) al fine dell'applicazione concreta delle misure suddette, i contribuenti cui spettano le riduzioni di cui ai punti precedenti dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale, secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale e debitamente pubblicizzate in tempo utile, affinché tutti gli aventi diritto possano usufruire di detta riduzione;
  - e) relativamente alle utenze domestiche disagiate di cui all'art. 3 della delibera di ARERA n.158/2020, è opportuno riconoscere una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa ai soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per il 2020 e che non godano già dell'esenzione totale dal pagamento della TARI ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI. I contribuenti a cui spetta la riduzione dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2020 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;
9. di stabilire che, ferme restando le scadenze indicate negli avvisi bonari (bollette) 2020, già emessi o che lo saranno entro il 2020, quale misura agevolativa ulteriore destinata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che hanno ricevuto pregiudizio economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19, è opportuno consentire, su istanza motivata del contribuente che dichiari il disagio economico patito, il pagamento degli avvisi bonari senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 15 dicembre 2021. Detta istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2020, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale e secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale;

10. di dare atto che l'importo di € 819.562.209,54 è previsto nel Bilancio 2020 di Roma Capitale, con riferimento alla posizione finanziaria E1.01.01.61.001.TARI centro di ricavo 0TR, e la correlata spesa di pari importo è stanziata sui centri di costo 1NU sulle posizioni finanziarie U1.03.02.15.004.5AMA per € 794.957.802,76, U1.03.02.15.004.CARC per € 24.284.406,78 e U1.03.02.11.999.00SM per € 320.000,00;
11. di dare atto, infine, che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

## ALLEGATO N.1 – Algoritmo di calcolo della Ta.Ri. di Roma Capitale



\* Ta.Ri. di riferimento al netto delle detrazioni.



**ALLEGATO N. 2 - Glossario acronimi**

TaRi-F	Quota Fissa complessiva TaRi
Tari-V	Quota Variabile complessiva TaRi
TaRi-FD	Quota Fissa Domestica TaRi
TaRi-FND	Quota Fissa Non Domestica TaRi
TaRi- VD	Quota Variabile Domestica TaRi
TaRi-VND	Quota Variabile Non Domestica TaRi
Ka	Coefficiente di adattamento per attribuzione parte fissa utenza domestica che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quf	Quota unitaria (€/m <sup>2</sup> ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)
Kb	Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
Cua	Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
Kd	Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte variabile utenza non domestica che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività
Kc	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per attribuzione parte fissa utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività
Qaf	Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche

ALLEGATO N. 3 – Coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da DPR n. 158/99).

<i>Nucleo</i>	Coefficiente parte fissa	Coefficiente parte variabile			<i>Utenti</i>	<i>Superficie m<sup>2</sup></i>
	$K_a$ *	$K_b$ * <i>minimo</i>	$K_b$ * <i>massimo</i>	$K_b$ <i>applicato</i>		
1	0,86	0,6	1	1	455.658	34.680.393
2	0,94	1,4	1,8	1,8	333.252	27.592.090
3	1,02	1,8	2,3	2,1	245.403	20.671.557
4	1,1	2,2	3	2,2	156.869	13.913.885
5	1,17	2,9	3,6	2,9	35.925	3.346.443
da 6 in poi	1,23	3,4	4,1	3,4	13.644	2.024.843
		<b>Somma</b>			1.240.751	102.229.211

\* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa ( $K_a$ ) e della parte variabile ( $K_b$ ) della tariffa. Il coefficiente  $K_a$  si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente  $K_b$ , sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

ALLEGATO N. 4 – Coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da DPR n. 158/99).

Categoria	Coefficiente parte fissa			Coefficiente parte variabile			Superficie $m^2$
	$K_c$ (*) minimo	$K_c$ (*) massimo	$K_c$ (*) applicato	$K_d$ (*) minimo	$K_d$ (*) massimo	$K_d$ (*) applicato	
2	0,43	0,61	0,43	3,98	5,65	3,98	6.038.491
3	0,39	0,46	0,46	3,6	4,25	4,25	671.542
4	0,43	0,52	0,52	4	4,8	4,8	8.328.560
4A	0,43	0,52	0,46	4	4,8	4,32	667.600
5	0,74	0,81	0,74	6,78	7,45	6,78	339.582
6	0,45	0,67	0,56	4,11	6,18	5,2	186.459
7	0,33	0,56	0,56	3,02	5,12	5,12	912.321
8	0,85	1,19	0,93	7,8	10,98	8,53	2.335.867
8A	0,85	1,19	0,88	7,8	10,98	8,09	576
9	0,89	1,47	0,89	8,21	13,55	8,21	2.196.940
10	0,97	1,47	1,47	8,9	13,55	13,55	7.409.641
11	0,51	0,86	0,86	4,68	7,89	7,89	1.557.159
12	0,92	1,22	1,22	8,45	11,26	11,26	2.518.270
13	0,96	1,44	1,44	8,85	13,21	13,21	190.326
14	0,72	0,86	0,86	6,66	7,9	7,9	47.264
15	1,08	1,59	1,59	9,9	14,63	14,63	24.772
16	0,98	1,12	0,98	9	10,32	9	498.047
17	0,87	0,99	0,87	8,02	9,1	8,02	1.403.830
18	0,32	0,89	0,89	2,93	8,2	8,2	265.112
19	0,43	0,88	0,7	4	8,1	6,5	279.624
20	3,25	4,33	3,6	29,93	39,8	32,03	1.388.339
21	2,45	7,04	3,08	22,55	64,77	28,5	731.087
22	1,49	2,34	1,9	13,72	21,55	17,6	1.041.432
23	4,23	10,76	4,23	38,9	98,96	38,9	230.781
24	1,49	1,98	1,98	13,7	18,2	18,2	119.018
25	3,48	6,58	3,48	32	60,5	32	36.603
26	0,74	1,83	1,83	6,8	16,83	16,83	25.856
						<b>Somma</b>	<b>39.445.099</b>

\* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa ( $K_c$ ) e della parte variabile ( $K_d$ ) della tariffa. Il coefficiente  $K_c$  si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente  $K_d$ , sono riportati i valori minimi e massimi, indicati dal medesimo DPR, e il valore applicato nel calcolo della tariffa

**ALLEGATO N. 5 - Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale -  
Utenze domestiche**

<i>Nucleo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tariffa mq</i>	<i>Tariffa anno</i>
<b>1</b>	<b>Utenze domestiche condotte da nucleo di una persona</b>	<b>2,56032</b>	<b>16,29354</b>
<b>2</b>	<b>Utenze domestiche condotte da nucleo di due persone</b>	<b>3,33057</b>	<b>29,32837</b>
<b>3</b>	<b>Utenze domestiche condotte da nucleo di tre persone</b>	<b>3,36277</b>	<b>34,21644</b>
<b>4</b>	<b>Utenze domestiche condotte da nucleo di quattro persone</b>	<b>3,39037</b>	<b>35,84579</b>
<b>5</b>	<b>Utenze domestiche condotte da nucleo di cinque persone</b>	<b>3,42315</b>	<b>47,25127</b>
<b>da 6 in poi</b>	<b>Utenze domestiche condotte da nucleo di sei e più persone</b>	<b>3,44730</b>	<b>55,39804</b>

La tariffa esposte sono al netto del tributo provinciale (5%)

N.B.: le misure sono esposte in tabella con arrotondamento al 5° decimale, mentre per il calcolo delle quote dovute si utilizzeranno 8 decimali

ALLEGATO N. 6 - Categorie delle Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale -  
Utenze non domestiche

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa netta</b>	<b>Tariffa lorda*</b>
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.	4,69549	4,93026
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.	5,01798	5,26888
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.	5,66962	5,95310
4A	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali	2,26785	2,38124
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.	8,03458	8,43630
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).	6,12616	6,43247
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali	6,07305	6,37670
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.	9,98652	10,48585
8A	Agriturismi	3,99461	4,19434
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).	9,70018	10,18519
10	Uffici e agenzie.	16,01478	16,81552
11	Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.	9,34448	9,81170
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.	13,30075	13,96579
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.	15,64580	16,42809
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.	9,35112	9,81867
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.	17,30476	18,17000
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.	10,65439	11,18711
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.	9,47855	9,95247
18	Attività industriali con capannoni di produzione.	9,69354	10,17822
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.	7,65771	8,04060
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.	37,99335	39,89302
21	Bar, caffè, pasticcerie.	33,62750	35,30888
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)	20,75675	21,79459
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.	46,02303	48,32418
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste	21,53704	22,61390
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.	37,86104	39,75409
26	Discoteche, night club.	19,91129	20,90686

\* La tariffa lorda comprende il tributo provinciale (5%)

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 12 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, Celli, Corsetti, De Priamo, Ficcardi, Figliomeni, Mennuni, Montella, Pelonzi, Piccolo e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 119.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 novembre 2020.

Lì, 23 ottobre 2020

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
**IL DIRETTORE**  
F.to: P. Ciutti